

STATUTO M.I.E. PESCARA

MOVIMENTO ITALIANO IN EUROPA - CIRCOLO PESCARA

Il presente STATUTO costituisce l'allegato "A" dell'Atto Costitutivo dell'Associazione ed è sottoscritto in pari data.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione e Sede

In data 8 (otto) MARZO duemiladiciassette (2017) si è costituita l'Associazione "MOVIMENTO ITALIANO IN EUROPA" circolo di Pescara, denominata M.I.E. PESCARA L'Associazione ha sede in Pescara, in via R. Berardinucci n. 5. Essa è una libera Associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, costituita secondo le disposizioni dell'art.49 della Costituzione della Repubblica Italiana e regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

L'Associazione potrà costituire delle sedi secondarie nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

Art. 2 - Finalità

Lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere attività e partecipazione sinergica alla vita socio-culturale e politica della società e delle istituzioni della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea per tutti gli Italiani che risiedono nel Continente Europeo, a prescindere dalla loro localizzazione geografica. Il movimento affonda le sue radici nella cultura e nell'identità italiana, dei suoi partecipanti, e si propone di rilanciare un'immagine dell'Italia aperta alle nuove dinamiche interculturali atte a potenziare la rappresentanza degli italiani in Europa e a promuovere lo sviluppo della cultura italiana nel mondo nel rispetto di valori etici e all'insegna della cultura della responsabilità e della meritocrazia.

L'Associazione potrà svolgere, nell'ambito della sua attività socio-politica e culturale, manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche di ogni tipo per la diffusione dei propri obiettivi culturali anche a mezzo stampa e comunque con qualsiasi mezzo di comunicazione. L'Associazione potrà:

1. valorizzare e tutelare la rappresentanza degli Italiani in Europa;
2. contribuire alla promozione, alla conoscenza, allo studio, alla ricerca, alla divulgazione, allo sviluppo della qualità ambientale, della conservazione dei beni architettonici, del turismo, dell'enogastronomia, della tecnologia e della professionalità italiana in tutte le sue forme;
3. partecipare alla vita socio-culturale e politica della società e delle istituzioni e rappresentare, a mezzo di propri delegati in sede nazionale ed internazionale, ad Enti, movimenti, commissioni culturali, tecniche, amministrative, consultive, politiche o di opinione, siano essi a carattere privato o pubblico, a qualsiasi livello;
4. collaborare o aderire a qualsiasi associazione, ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare, per mezzo di accordi, convenzioni e intese, con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere legami su interessi e fini comuni e analoghi;
5. gestire spazi attrezzati per lo svolgimento dei progetti collettivi e/o individuali degli associati o di pubblica utilità;

6. contribuire al miglioramento della qualità del lavoro, della vita delle persone senza discriminazioni di alcun tipo, all'integrazione dei cittadini, promuovendo scambi e dinamiche di coworking e di collaborazione professionale tra i soci;
7. promuovere, con i mezzi ritenuti idonei, la cultura, il turismo, l'enogastronomia, la professionalità degli Italiani, del territorio e dell'italianità in tutte le sue forme;
8. aderire e/o costituire associazioni interprofessionali, Fondazioni, Centri Studi, società, aventi finalità compatibili con gli scopi statutari e per il conseguimento delle stesse finalità;
9. assegnare borse di studio, premi e/o sostenere, anche finanziariamente, attività tecnico-culturali compatibili con le finalità dell'Associazione, stabilendone preliminarmente il campo applicativo ed i contenuti;
10. valorizzare i giovani e le donne italiane e la loro attiva partecipazione per rispondere a pieno a principi di meritocrazia, di pari opportunità e di eguaglianza tra i generi;
11. promuovere e tutelare i mestieri tradizionali, i prodotti e le imprese locali che all'interno dell'Unione Europea favoriscono sinergicamente il 'Made in Italy'.

Art. 3 - Attività

Per realizzare gli scopi di cui all'art. 2, l'Associazione MIE PESCARA intende attuare varie attività e iniziative, in particolare:

- **attività culturale:** convegni, conferenze, dibattiti, seminari, manifestazioni, proiezioni di film e documenti, spettacoli teatrali, concerti, lezioni, incontri;
- 12. **attività di formazione:** corsi di aggiornamento, corsi di formazione teorico/pratici, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- **attività editoriale:** gestione di siti internet, di applicazioni web, pubblicazione di bollettini, pubblicazione di atti di convegni e di seminari, nonché redazione di libri e testi di ogni genere e di notiziari, indagini, ricerche, studi di settore;
- **attività promozionale:** organizzazione di spazi, coworking, eventi e manifestazioni, reti, network, partnership;
- **attività di gestione di spazi collettivi:** promozione e utilizzo nuovi modelli e strumenti di lavoro partecipativo e cooperativo e tra questi il coworking; realizzazione e uso di nuovi modelli, piattaforme e strumenti di comunicazione e partecipazione fisici o virtuali.

L'Associazione si avvale dell'operato dei propri soci, di stagisti e di volontari nonché, quando necessario e, con delibera del Consiglio direttivo, di personale dipendente, di collaboratori occasionali, di soggetti esercenti libere professioni, di collaboratori autonomi, di collaboratori coordinati e continuativi, impiegati nel rispetto delle leggi vigenti in materia di lavoro.

TITOLO II - SOCI

Art. 4 - Soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ed è composta da quattro categorie di soci: a) soci fondatori, b) soci onorari, c) soci sostenitori, d) soci ordinari:

1. **soci fondatori:** sono coloro che risultano dall'atto costitutivo. Essi fanno parte, in modo permanente, del Consiglio direttivo, quali titolari di carica o quali Consiglieri aggiunti con diritto di voto;
2. **soci ordinari:** sono le persone fisiche, le persone giuridiche, i comitati, le associazioni che si impegnano a corrispondere una quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio direttivo; i soci ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali;

3. **soci sostenitori:** sono le persone fisiche, le persone giuridiche, i comitati, le associazioni che si impegnano a corrispondere una quota associativa annuale superiore a quella dei soci ordinari, nella misura stabilita dal Consiglio direttivo; i soci sostenitori hanno diritto di voto, ma non sono eleggibili alle cariche sociali;
4. **soci onorari:** il Consiglio direttivo può, all'unanimità, nominare Soci onorari persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali.

L'ammissione dei soci ordinari e sostenitori è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda sottoscritta del richiedente, il quale può insindacabilmente ammettere entro 2 mesi dalla domanda il nuovo socio ovvero respingere la sua domanda entro il termine indicato, con obbligo di motivare in forma scritta le proprie decisioni. Le quote o il contributo associativo non sono cedibili e l'importo sarà determinato di anno in anno dal Consiglio direttivo.

Le quote associative variano a seconda della qualifica di socio. Le quote possono variare e vengono stabilite dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno con validità per l'anno successivo. Il socio pagherà la quota in vigore nel momento della sottoscrizione all'associazione con validità un anno solare dalla data della sottoscrizione stessa.

I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità un anno solare, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

Art. 5 – Diritti del socio

Tutti i soci hanno diritto, se in regola con tutti gli adempimenti previsti dal presente statuto e con la quota associativa, di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del voto in Assemblea

La qualifica di Socio è personale non trasmissibile e da diritto a:

- frequentare i locali di ogni sede del movimento ovunque esse siano e usare i servizi predisposti a norma del regolamento interno;
- partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento;
- partecipare alle Assemblee secondo le norme previste dal presente Statuto;
- esprimere pareri e formulare proposte da porre in votazione purché attinenti ai principi e fini del MIE, votare ed essere eletti (in conformità a quanto previsto dal presente art. 5);
- rappresentare il movimento nelle sedi opportune e in rispetto e conformità al presente statuto e alle Leggi della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e dei singoli Stati della circoscrizione Europa a cui si faccia riferimento.

Art. 6 - Doveri del socio

Il Socio è tenuto:

- a conoscere e osservare lo Statuto, il Regolamento interno e le delibere assembleari del Consiglio direttivo;
- a contribuire finanziariamente attraverso il tesseramento e donazioni;
- a corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dal Consiglio direttivo;
- a corrispondere, ai fini della partecipazione alle eventuali iniziative straordinarie stabilite dal Consiglio direttivo, la relativa quota integrativa;
- a difendere il buon nome dell'Associazione e osservarne le regole dettate dalle istituzioni e associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce.
- ad avere cura del patrimonio sociale;
- a segnalare a chi di competenza ogni tipo di eventuale danno fatto o rilevato nei confronti del movimento;

Art. 7 – Recesso del socio

Il recesso dall'Associazione può avvenire per :

- dimissioni date dal socio in forma scritta al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno (entro il 30 settembre). La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso;
- morte od estinzione giuridica del socio.

L'esclusione è stabilita dal consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea per:

- mancato rinnovo della quota annuale trascorsi due mesi dalla scadenza;
- violazioni di norme dello Statuto (o da esso richiamate) e dei suoi regolamenti di attuazione;
- violazione di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali.

I soci receduti o decaduti non hanno diritto alla restituzione delle quote associative ed eventuali contributi già versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Comitato tecnico scientifico;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- il Segretario;
- il Tesoriere (se presente);
- i responsabili delle sedi distaccate (se presenti).

Art. 9 – Assemblea Generale dei soci - composizione

Fanno parte dell'assemblea i soci fondatori, i soci ordinari e i sostenitori in regola con il pagamento delle quote associative.

Le persone giuridiche pubbliche e private e gli altri organismi facenti parte dell'associazione partecipano all'assemblea in persona del loro legale rappresentante o del suo delegato. Agli effetti della validità delle sedute e delle relative deliberazioni un componente dell'assemblea può rappresentare, per delega scritta, al massimo due altri componenti.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 10 – Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria dei soci ha le seguenti competenze:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- approvare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo;

- approvare l'eventuale regolamento interno dell'associazione predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento proposto all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria dei soci ha le seguenti competenze:

- deliberare sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno mediante invio a tutti i soci di una comunicazione, anche mediante posta elettronica e/o affissione dell'avviso sul sito internet, che contenga il luogo, il giorno, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. La convocazione verrà inviata almeno 15 giorni prima della data stabilita. L'Assemblea è valida anche se realizzata nella forma della videoconferenza. L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei componenti aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Il Presidente convoca inoltre l'assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne faccia istanza almeno un decimo dei suoi componenti o la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Per deliberazioni riguardanti modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto è necessario che siano presenti almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle, eventuali, che riguardano la sua responsabilità il Consiglio direttivo non ha voto. Le delibere, i bilanci o i rendiconti approvati dall'Assemblea possono essere consultati sul web, sul sito dell'associazione.

Art. 11 – Verbalizzazione

L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un Presidente e un Segretario. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I Verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 12 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 3 e fino a 7 membri ed è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. Viene nominato dall'assemblea ordinaria ogni 5 anni.

I Soci fondatori sono membri permanenti del Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Tesoriere e il Segretario dell'Associazione.

I Consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, esso si riunisce in media 1 volta al mese ed è convocato da:

- il Presidente;
- almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 50% dei soci.

Art. 13 – Competenza del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

I suoi compiti sono:

- programmare le attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione e organizzarle affidando l'incarico ad uno o più componenti del Consiglio direttivo, a Soci o Esterni;
- provvede ad attuare le linee programmatiche e di indirizzo dell'associazione e le attività da realizzare individuate nel piano tecnico scientifico, alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione ed al compimento di tutti gli altri atti che non siano di competenza dell'assemblea o del presidente;
- deliberare sulle domande d'ammissione dei Soci e proporre all'Assemblea le eventuali esclusioni dei Soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;
- assumere deliberazioni in merito al modo di agire durante l'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e curare l'ordinaria amministrazione;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare sull'adesione e partecipazioni ad iniziative di Enti e Istituzioni pubbliche private che si interessino all'attività dell'Associazione;
- deliberare l'accettazione delle domande di iscrizione dei nuovi soci
- deliberare l'esclusione dei soci sulla base delle motivazioni di cui all'art. 9;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- deliberare l'elezione del tesoriere, del vice presidente e dei responsabili delle sedi distaccate, qualora ritenga necessaria la presenza di tali figure;
- deliberare il conferimento della carica di socio onorario;
- deliberare il conferimento di incarichi di collaborazione esterna;
- deliberare l'individuazione di altre figure eventualmente necessarie per la gestione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che andrà sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

Il consiglio dura in carica 5 anni; si scioglie nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, venga a decadere dalla carica la maggioranza dei suoi membri.

Fatto salvo per il primo Consiglio Direttivo, per accedere alla carica di Presidente è necessario aver partecipato attivamente alle attività dell'associazione per almeno tre anni ed essere socio dell'associazione da almeno cinque anni. I soci sostenitori e i soci onorari non possono essere eletti Presidente.

Art. 14 – Delibere del Consiglio e convocazione

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Di ogni riunione del Consiglio il Segretario provvede a redigere il verbale, dando atto:

- dei partecipanti presenti;
- dell'oggetto della riunione;
- delle delibere del Consiglio e delle modalità di attuazione delle stesse;

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario.

Per le decisioni relative alla gestione ordinaria si potrà utilizzare, in alternativa alla riunione, una sezione riservata del sito web. All'occorrenza la stampa della relativa pagina web avrà valore di verbale a condizione che venga controfirmata da tutti i partecipanti ed inserita nel libro dei verbali.

Art. 15 – Il Presidente

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Riceve il mandato dal Consiglio direttivo, appositamente convocato, per agire e resistere in giudizio, in rappresentanza dell'Associazione, nominando avvocato e procuratori alle liti.

Può delegare i suoi poteri ai membri del Consiglio direttivo. Coordina l'andamento generale dell'Associazione, promuove le deliberazioni del Consiglio e ne cura l'esecuzione, organizza tutte le attività proprie dell'Associazione conformi allo scopo perseguito.

Presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Il Presidente:

- convoca l'assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo;
- presiede il Consiglio direttivo;
- stipula contratti e convenzioni con terzi su mandato del Consiglio direttivo;
- esercita per potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo con responsabilità di risultato;
- adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sentiti, se possibile, anche informalmente, i componenti dello stesso. Qualsiasi decisione presa in questo modo deve successivamente essere sottoposta a ratifica del Consiglio direttivo;
- esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto;
- sfiducia o sospende temporaneamente soci o altre figure in caso di eventi gravi, sino a delibera del Consiglio direttivo.

Il Presidente resta in carica 5 anni e decade quindi allo scadere del mandato del Consiglio.

In caso di vacanza della carica di Presidente ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente, il quale procede alla convocazione dell'Assemblea entro 90 giorni dalla vacanza.

Art. 16 – Il Vice Presidente del Consiglio direttivo

Il Vice Presidente del Consiglio direttivo è una figura facoltativa che può essere individuata dal Consiglio al suo interno. Il suo mandato è legato a quello del Consiglio direttivo; egli decade quindi allo scadere del mandato del Consiglio o in caso di suo scioglimento. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento o in quelle mansioni nelle quali venga appositamente delegato dal Presidente.

Art. 17 – Il Segretario

Il Segretario è individuato dal Consiglio direttivo al suo interno. E' responsabile della segreteria e coordina l'attività delle persone coinvolte nella gestione amministrativa dell'associazione. E' responsabile della tenuta dell'aggiornamento del Registro dei soci e degli altri registri associativi che non riguardino materia fiscale.

Il suo mandato è legato a quello del Consiglio direttivo; egli decade quindi allo scadere del mandato del Consiglio o in caso di suo scioglimento. Il Segretario risponde direttamente al Presidente del Consiglio direttivo e, in caso non sia prevista la figura del vice presidente, sostituisce il Presidente nelle attività istituzionali in caso di sua assenza. Coadiuvato il Presidente promuovendo le deliberazioni del Consiglio e organizzando tutte le attività dell'Associazione conformi allo scopo perseguito. Il Segretario non ha la legale rappresentanza dell'associazione e non può disporre della firma associativa e del potere di spesa, tranne che in caso di specifico mandato del Presidente.

In caso di sua assenza o impedimento, i poteri sono esercitati da un socio individuato dal Presidente.

Per questa figura il Consiglio direttivo può prevedere un compenso. La carica di Segretario è

incompatibile con quella di Presidente e compatibile con quella di responsabile di una sede distaccata.

Fatto salvo per il primo Consiglio direttivo eletto, per accedere alla carica di Segretario è necessario aver prestato servizio come amministratore all'interno dell'associazione almeno per un intero mandato, senza aver ricevuto mozioni di sfiducia o ordini di servizio dal Consiglio direttivo o dal Comitato Tecnico Scientifico, ed essere socio dell'associazione da almeno 5 anni.

Art. 18 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è una figura facoltativa individuata dal Consiglio Direttivo al suo interno. E' responsabile della tesoreria, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio, è responsabile della tenuta dei libri fiscali dell'associazione, e redige la bozza di bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione su proposta del Consiglio direttivo.

E' responsabile della gestione delle risorse economiche dell'associazione e di qualunque altro bene monetario, mobile, immobile e di carattere intellettuale quantificabile monetariamente di proprietà dell'associazione, che gli venga affidato in gestione dal presidente con specifico mandato. Il tesoriere fa parte della segreteria amministrativa e la sua attività viene supervisionata dai membri del Consiglio direttivo.

Per lo svolgimento quotidiano della sua attività viene coordinato dal Presidente e dal Segretario. Il suo mandato è legato a quello del Consiglio direttivo; egli decade quindi allo scadere del mandato del Consiglio o in caso di suo scioglimento.

Il Tesoriere può essere riconfermato dal Consiglio direttivo entrante. Per questa figura il Consiglio Direttivo può prevedere un compenso. Nel caso il tesoriere non venga eletto, la sua figura viene assunta dal Presidente. La carica di Tesoriere è incompatibile con qualunque altra carica sociale. Qualora sia un membro del Consiglio Direttivo, il Tesoriere perde il suo diritto di voto all'interno del consiglio stesso per qualsiasi votazione inerente all'attività da lui svolta.

TITOLO IV – FINANZE E PATRIMONIO

Art. 19 – Compensi e Trasmissibilità delle quote sociali

Tutti gli incarichi sociali e direttivi si intendono a titolo gratuito ad esclusione del Collegio Sindacale se nominato.

Vi è assoluto divieto di distribuzione, anche in nodo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve di capitale, durante la vita associativa.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Ai Consiglieri e a tutti i soci che hanno un incarico organizzativo nell'ambito di eventi e iniziative potrà essere riconosciuto un rimborso delle spese sostenute e documentate per viaggio, vitto e alloggio, solo nel caso in cui le trasferte siano state preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo.

Art. 20 – Entrate dell'Associazione e Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è formato da tutti i beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi straordinari o di ammissione da parte di imprese, privati o enti pubblici e privati, nonché da eventuali avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

L'Associazione trae risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- 1) quote annuali degli associati;
- 2) contributi degli Associati relativi a partecipazioni a corsi, manifestazioni
- 3) eredità, donazioni e legati;
- 4) contributi dello stato, dei Ministeri, delle Regioni, di enti locali, di enti ed istituzioni finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito degli scopi statutari;
- 5) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 6) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 7) provenienti dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 8) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 9) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- 10) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- 11) l'Associazione può inoltre chiedere ai Soci finanziamenti, che dovranno intendersi infruttiferi di interessi.

Nell'esclusivo scopo di concorrere strumentalmente alla realizzazione dei fini istituzionali, l'Associazione potrà, in via ausiliarie a secondaria, comunque marginalmente, svolgere le seguenti attività commerciali:

- a) prestazioni di servizi resi a Enti pubblici o privati;
- b) partecipazione dei Soci a manifestazioni o iniziative promosse da enti pubblici o privati;
- c) organizzazione o collaborazioni per iniziative culturali, sociali, ambientali o artistiche rese a enti pubblici o privati;
- d) sponsorizzazioni o abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle attività statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione delle iniziative istituzionali;
- e) realizzazione di fini sociali mediante la raccolta fondi.

Art. 21 – Scioglimento e liquidazione

L'Associazione si scioglie per le cause previste dalla legge. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea dei Soci delibererà la devoluzione del patrimonio sociale a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 96 e successive modifiche ove applicabile. (D.lgs.vo 4/12/1997 n.460).

L'Assemblea straordinaria, per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole del 75% dei Soci presenti o rappresentati.

Art. 22 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Appendice ex lett. a - f, comma 7, art. 148 D.P.R. 917/86 – comma 8, art. 148 D.P.R. 917/86 –
comma 7, art. 4, D.P.R. 633/72

(previsione riguardo la c.d. “decommercializzazione” dei proventi istituzionali)

All'Associazione è fatto divieto di distribuire - anche in modo indiretto - utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

In caso di scioglimento per qualunque causa, è obbligatorio devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

È obbligatorio redigere e approvare annualmente un rendiconto economico-finanziario secondo le disposizioni statutarie.

Garanzia di effettivo e corretto rapporto con la vita associativa sarà la presente previsione di partecipazione - mediante voto - all'approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti, nonché alla nomina degli organi direttivi. È fatto espresso divieto di partecipazione temporanea all'Associazione. Si rimanda alle disposizioni di legge in materia e, in particolare, all'art. 2532, comma 2, c.c. (c.d. principio del voto singolo).

La quota, o contributo associativo, non è né rivalutabile né trasmissibile se non mortis causa.

* * *

